

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA 71/2024

nel giudizio di pensioni iscritto al n. 69236 del registro di segreteria proposto da P. D. (C.F. OMISSIS), nato OMISSIS e residente in Siracusa, in via Bordone n.1, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Spriveri (pec: avv.corrado.spriveri@pec.it), presso il cui studio in Avola (SR), in via San Nicola n.10, è elettivamente domiciliato.

CONTRO

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sara Salimbene e dalla sig.ra Paola Codino, rispettivamente dirigente e funzionaria dei ruoli del Ministero dell'Economia e delle Finanze in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché dai dottori Claudia Seccia, Mariangela Scorsone, Piera Valeria Civiletti, Michele Faraci, funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo, Piazza Marina Salita Intendenza n. 2, sono tutti elettivamente domiciliati (pec: dcst.dag@pec.mef.it);

- Comitato di Verifica per le Cause di Servizio – Ministero dell'Economia e delle Finanze –, in persona del legale rappresentante

pro tempore, con supporto amministrativo in Roma, Via di Villa Fonseca, n.6, (p.e.c.: cvcs.dag@pec.mef.gov.it;

- Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Rodolfo Lanciani, n.11, pec: rm450000p@pec.gdf.it.

Esaminati i fatti e i documenti di causa.

Uditi**,** all'odierna udienza del 21 febbraio 2024, l'avv. Corrado Spriveri per il ricorrente, la dott.ssa Piera Valeria Civiletti per il Ministero delle Finanze e per la Guardia di Finanza il Luogotenente C.S. Carmelo Aliberti

FATTO

Con ricorso depositato in segreteria in data 14 giugno 2023, parte ricorrente, Brigadiere Capo Q.S. della Guardia di Finanza, impugna:

1) la Determinazione Dirigenziale n.475 emessa dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza in data 8 febbraio 2023, con la quale non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e la relativa liquidazione del beneficio dell'equo indennizzo per l'infermità *"Spondiloartrosi del rachide cervicale e lombosacrale con osteofitosi margino somatica, protrusioni discali multiple da C3 a C6, a livello di L3 L4 e piccola ernia discale L4 L5 (RM accertate), a valida incidenza algo disfunzionale, in soggetto con rilievo EMG di sofferenza muscolare neurogena in territorio di innervazione C6 a sx ed L5 bilaterale";*

2) il parere n.777862022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in

data 4 luglio 2022;

3) il parere n.869952022 emesso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 novembre 2022;

al fine sia di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al beneficio dell'equo indennizzo, con la conseguenziale liquidazione e corresponsione delle somme spettanti a tale titolo maggiorate da interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo e sia di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di 7^ categoria, tabella "A".

A seguito della domanda del ricorrente del 9 novembre 2020, il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza di Palermo interessava, per competenza, la Commissione Medica Ospedaliera (CMO) di Augusta che con Verbale BL/B n. ME221000928 del 27 settembre 2021, dopo aver sottoposto ad accertamenti sanitari il ricorrente, formulava la su descritta diagnosi con ascrivibilità dell'infermità alla 7^ ctg, Tab. "A".

Il CVCS con il primo parere impugnato deliberava la non dipendenza da causa di servizio, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali.

Pertanto, a seguito delle "osservazioni" al predetto parere, presentate il 16 settembre 2022, con allegato un parere medico legale e alcune attestazioni inerenti i numerosi servizi di polizia giudiziaria espletati, il CVCS emanava il secondo parere negativo impugnato, confermativo

del precedente, considerato che *"gli elementi aggiuntivi prodotti a corredo dell'istanza di riesame non forniscono elementi oggettivi che consentano di modificare il precedente negativo parere del Comitato"*.

Ritiene il ricorrente che il parere negativo del CVCS è stato reso perché non è stato posto nelle condizioni di valutare l'effettiva e concreta attività di servizio svolta dal medesimo, dato che l'Amministrazione di appartenenza ha omesso di documentare l'attività di servizio effettivamente svolta e, conseguentemente, la valutazione espressa è affetta da vizi logici e logico fattuali, idonei a evidenziare l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta, poiché ha omesso di considerare circostanze di fatto (carichi colonna, km/anno percorsi con l'auto di servizio, tipologia di auto, condizioni atmosferiche, altro) tali da poter incidere sulla valutazione finale, in palese travisamento dei fatti.

Conclude chiedendo che previo annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 475 del 8 febbraio 2023, venga accertata la dipendenza da causa di servizio dell'infermità *"Spondiloartrosi del rachide cervicale e lombosacrale con osteofitosi margino somatica, protrusioni discali multiple da C3 a C6, a livello di L3 L4 e piccola ernia discale L4 L5 (RM accertate), a valida incidenza algo disfunzionale, in soggetto con rilievo EMG di sofferenza muscolare neurogena in territorio di innervazione C6 a sx ed L5 bilaterale",* ciò tanto ai fini del diritto del ricorrente al beneficio dell'equo indennizzo che ai fini della pensione privilegiata di 7^ categoria, Tabella "a".

Chiede, altresì, la condanna del Centro Informatico Amministrativo

Nazionale della Guardia di Finanza di Roma, al pagamento in suo favore di tutte le somme dovute e non corrisposte, e ciò in virtù del diritto al beneficio dell'equo indennizzo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, secondo le misure e i criteri individuati dalla Corte dei Conti, Sezioni Riunite.

Con vittoria di spese e compensi legali.

In data 30 ottobre 2023 il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza si costituiva formalmente in giudizio.

In data 31 gennaio 2024, il Ministero delle Finanze si costituiva in giudizio con memoria depositata nella quale, premesso che il giudizio pensionistico innanzi questa Corte non ha natura impugnatoria né è preordinato all'annullamento dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione, in via preliminare eccepisce il difetto di giurisdizione di questa Corte quanto alla domanda di accertamento della causa di servizio in relazione alla corresponsione dell'equo indennizzo.

Ciò in quanto l'equo indennizzo non attiene ad un rapporto previdenziale autonomo dal rapporto di lavoro pubblico, ma trova titolo immediato e diretto in tale rapporto, in quanto la tutela si costituisce simultaneamente all'instaurarsi del rapporto di lavoro stesso; ne consegue che la cognizione della relativa controversia è necessariamente devoluta al giudice che sul rapporto di impiego esercita la giurisdizione, ossia, per i dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico, in virtù del combinato disposto dell'art. 3, comma 1 e 63, comma 4 del D.lgs. n. 165 del 2001, in sede di giurisdizione

esclusiva, ivi comprese le questioni attinenti ai diritti patrimoniali connessi, all'organo di giustizia amministrativa.

Chiede, di seguito, l'estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze dal presente giudizio, attesa la natura endoprocedimentale del parere (obbligatorio e vincolante) reso dal Comitato, non autonomamente lesivo della sfera giuridica del dipendente.

Ad avviso del Ministero, la mancanza di lesività immediata del parere esclude in radice la legittimazione passiva del Comitato nel presente giudizio, considerato l'unico contraddittore necessario nel giudizio avverso il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è da ritenersi l'Amministrazione di appartenenza del ricorrente, che ha adottato l'atto finale del procedimento intrapreso, unico atto idoneo ad incidere sulla sfera giuridica del destinatario.

Nel merito, afferma l'assoluto rispetto da parte del Comitato dell'onere motivazionale a suo carico e ciò in quanto l'organo tecnico ha adeguatamente valutato il rapporto acquisito dalla Guardia di Finanza, ha tenuto in debito conto le osservazioni presentate dal P. in sede di riesame e presenti in allegato alla richiesta, ha verificato con puntualità se l'attività lavorativa avesse o meno costituito un rischio specifico, ma dovendo pronunciarsi sulla sussistenza o meno del nesso di causalità o di concausalità, è pervenuto ad una valutazione negativa.

Precisa che la concausa può ritenersi determinante quando i fatti di servizio assurgono a elementi non solo idonei a influire sul determinismo del male, ma anche preponderanti nel quadro dei fattori causali, nel senso che in loro assenza l'infermità non sarebbe affatto

insorta oppure, se già presente, non si sarebbe aggravata e nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, particolarmente gravosi per intensità e durata, tali da costituire secondo un criterio di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale uno specifico fattore di rischio invalidante. Nel caso in esame mancherebbero quelle circostanze connesse al servizio stesso, tali da poter assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, così da far ritenere l'evento non imputabile all'attività lavorativa svolta. Conclude confermando l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, nonché la richiesta di estromissione dal giudizio. Nel merito chiede il rigetto del ricorso.

In data 5 febbraio 2024 parte ricorrente depositava una memoria di replica a quella depositata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella quale ritiene sussistente la giurisdizione della Corte di conti nella materia oggetto del ricorso atteso che è devoluta alla Corte dei Conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di attribuzione concreta della pensione privilegiata, ma anche la domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della pensione.

Contesta, inoltre, la richiesta di estromissione dal giudizio del Ministero delle Finanze e tutti i motivi di diritto argomentati dal Ministero a sostegno della richiesta di rigetto del ricorso, riproducendo i medesimi motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo, del quale conferma le domande.

In data 7 febbraio 2024 il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza depositava una memoria a firma del Ten. Colonnello Nicola Costa, con dovizia di precedenti giurisprudenziali, che in punto di diritto, preliminarmente eccepisce il difetto di giurisdizione, perché con il ricorso in questione, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo.

Nel merito, ritiene il ricorso infondato, in quanto, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del DPR n. 461/2001, l'accertamento del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente e l'infermità lamentata è attribuita in via esclusiva al CVCS e per il successivo art. 14 del medesimo DPR è precluso all'Amministrazione di discostarsi dalle risultanze del parere emesso, che, pertanto è obbligatorio e vincolante.

Inoltre, nel caso in esame, ritiene che il parere sia correttamente e congruamente motivato.

Viene, altresì, eccepito che parte ricorrente non ha fornito prova circa il rapporto di causalità tra il servizio e l'infermità anche considerato che la consulenza medica di parte deve essere considerata una semplice allegazione priva di autonomo valore probatorio.

Conclude chiedendo che il ricorso venda dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito, con conseguente condanna alle spese del ricorrente.

All'odierna udienza le parti hanno insistito nelle richieste e conclusioni di cui ai rispettivi atti depositati.

DIRITTO

Va, pregiudiziale deve essere scrutinata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in relazione alla domanda relativa all'accertamento e alla dichiarazione del diritto del ricorrente al beneficio dell'equo indennizzo.

L'eccezione è fondata, atteso che "*il diritto all'equo indennizzo, non attiene al rapporto previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro, di talché la controversia relativa è devoluta al giudice che ha giurisdizione sul rapporto medesimo*" (Cass. Sez. Un., sent. n. 19342/2008 e n. 6997/2010). Come noto, l'equo indennizzo è una prestazione indennitaria, di natura non previdenziale, attribuita dallo Stato al dipendente che abbia subito una perdita o menomazione della integrità psicofisica in conseguenza di infermità o lesione contratta per causa di servizio a prescindere dalla responsabilità a titolo di colpa o dolo del datore di lavoro. Tale materia esula dalla giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, rientrando nella cognizione del Giudice amministrativo *ex* art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., quale Giudice del rapporto di lavoro dei dipendenti del pubblico impiego non privatizzato tra cui rientrano i componenti della Guardia di Finanza (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 324/2018).

Con riferimento, poi, alla medesima eccezione, giova ricordare che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo, anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio e che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 4325/14, hanno precisato che, ai fini del riconoscimento

della giurisdizione della Corte dei conti, non rileva neanche la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio, non potendosi negare al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all'accertamento del presupposto necessario – il riconoscimento della causa di servizio, appunto – per poter successivamente fare valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata.

Pertanto, deve ritenersi sussistente la giurisdizione della Corte dei conti, anche in caso di domanda presentata durante il servizio attivo, ai fini del solo accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio e pur in assenza di contestuale istanza di pensione privilegiata, ben potendosi invocare l'attribuzione del trattamento pensionistico in un secondo momento, stante il carattere di definitività e, dunque, di atto presupposto, conferito dall'art. 12 del DPR. n. 461/2001 all'accertamento in questione "anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio" (Sez. Trentino-Alto Adige, Bolzano; sent.- ord. 96/2019).

Inoltre, "attenendo il ricorso al mero accertamento della dipendenza, per la quale è stato adottato il provvedimento negativo, costituisce all'evidenza interesse meritevole di tutela anche l'aspirazione del lavoratore ad acquisire definitiva consapevolezza sulla dipendenza o meno dal servizio delle infermità lamentate, appunto al fine di scegliere se attivare o meno il procedimento diretto al conseguimento della pensione di privilegio" (*ex plurimis*: Sez. Friuli-Venezia Giulia sent. n. 52/2017, Sez. Lombardia sent. n. 162/2017, Sez. Sardegna n. 100/2017).

Per questi motivi, anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio incardina la giurisdizione della Corte dei conti, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla 'materia' (Cass. SS.UU. n. 5467/2009; n. 152/1999 e n. 12722/2005).

Deve invece essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio proposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio.

In proposito, come univocamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, mancano di legittimazione passiva, nei giudizi pensionistici, gli organi medico-legali che partecipano al procedimento amministrativo rendendo i pareri tecnici previsti dalla normativa, pareri che si configurano come atti endoprocedimentali, preparatori del (distinto) provvedimento conclusivo, emanato dall'Amministrazione, e quindi privi del requisito della lesività immediata (Corte dei conti, Sez. Abruzzo n. 277/2021; Sez. Calabria n. 291/2020; Sez. Sicilia n. 255/2020; Sez. Puglia n. 165/2020; Sez. Veneto n. 185/2017; Sez. Sardegna n. 40/2017 e n. 209/2016; Sezione I centrale d'Appello, n. 566/2014).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, non definitivamente pronunciando:

- Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine all'accertamento

del diritto del ricorrente al beneficio dell'equo indennizzo.

- Dichiara l'estromissione del Ministero delle Finanze dal presente giudizio.

Con separato provvedimento si procederà al necessario incombente istruttorio.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.

Il Giudice

Sergio Vaccarino

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 21 febbraio 2024

Pubblicata il 21 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

	13	